

<b>REGOLAMENTO EDILIZIO</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OPERE EDILIZIE – PERMESSI	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4 - COMMISSIONE EDILIZIA	3
ART. 5 - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO	4
ART. 6 - CONVOCAZIONE ED INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE	4
ART. 7 - MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	4
ART. 8	4
ART. 9	4
ART. 10 - VALIDITÀ DEL PERMESSO	6
<b>CAPITOLO 2</b>	<b>6</b>
ART. 11 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ALLINEAMENTI E LIVELLI	6
ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI	6
ART. 13 - SOLIDITÀ DELLE COSTRUZIONI	6
ART. 14	6
ART. 15	6
ART. 16	7
ART. 17	7
ART. 18	7
ART. 19	7
ART. 20 - PONTEGGIATURE	7
ART. 21 - OBBLIGO DI MANTENERE E RESTITUIRE NETTO E SGOMBRO IL SUOLO PUBBLICO	8
ART. 22 - ALTERAZIONE DELLE OPERE STRADALI	8
ART. 23 - TRASPORTO DELLE MATERIE DI RIFIUTO AI PUBBLICI SCARICHI	8
ART. 24 - INTERRUZIONE DEI LAVORI	8
<b>CAPITOLO 3</b>	<b>8</b>
ART. 25 - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI, RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE	8
ART. 26 - ALTEZZE DEI FABBRICATI	9
ART. 27 - AGGETTI	9
ART. 28 - SPORGENZE DI SCALINI	9
ART. 29 - ISCRIZIONI	9
ART. 30 - TENDE	9
ART. 31 - ZOCCOLI	9
ART. 32 - CORNICI E GRONDE	10
ART. 33 - INTONACHI E COLORITURE ESTERNE	10
ART. 34 - AFFISSI	10
ART. 35 - CONDOTTI PER ACQUE PLUVIALI	10
ART. 36 - CANALI INDUSTRIALI E CONDOTTI DI GAS	10
ART. 37 - CARTELLI – MOSTRE – INSEGNE	11
ART. 38 - CARTELLI A SQUADRA	11
ART. 39 - NUMERI CIVICI	11
ART. 40 - MANUTENZIONI	11
ART. 41 - ACCESSO AL TETTO	12
ART. 42 - CONDOTTI DI FUMO, FORNI, FUCINE, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO, ECC.	12
ART. 43 - COSTRUZIONI IN LEGNO	12
ART. 44 - AVANCORPI	12
ART. 45 - RESTAURI O MODIFICHE AI FABBRICATI	12
ART. 46 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE	12
ART. 47 - CONDOTTI PER FUMO E PER ACQUE INDUSTRIALI	13
ART. 48 - VETRATE - PERSIANE – PORTE	13
ART. 49 - CHIOSCHI	13
<b>DISPOSIZIONI DIVERSE</b>	<b>13</b>
ART. 50 - VIE PRIVATE	13
ART. 51 - SERVITÙ PUBBLICHE SPECIALI	14
ART. 52 - OPERE DI RECINTO	14
ART. 53 - SANZIONI	14



INDICE



# COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

## REGOLAMENTO EDILIZIO

### CAPITOLO 1

#### ART. 1 - OPERE EDILIZIE – PERMESSI

1. Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici, entro il perimetro dell'abitato, dovrà farne denuncia al Podestà allegando i disegni relativi, a meno che a giudizio del competente Ufficio Tecnico, si tratti di lavori di lieve importanza a edifici già esistenti.

#### ART. 2

1. I predetti disegni dovranno essere tali da dimostrare chiaramente ed esattamente la natura, la forma e la decorazione delle opere che si vogliono eseguire. La scala dei medesimi non dovrà essere minore di 1:200 per le piante, di 1:100 per le facciate o sezioni, e di 1:100 per i piani generali. In ogni disegno dovranno essere quotate le principali dimensioni di pianta e di altezza, riferendo quest'ultima al livello della strada e dei cortili.

#### ART. 3

1. Il Podestà, udita la Commissione Edilizia, entro un mese dalla denuncia di cui all'art.1, farà conoscere, se del caso, all'interessato, in quali parti il progetto deve essere modificato, perché tale da deturpare l'aspetto dell'abitato, o contrario a disposizioni di legge o di regolamenti. Trascorso il predetto termine di un mese, senza che dall'ufficio comunale siano state comunicate osservazioni di sorta, l'interessato avrà facoltà di eseguire i lavori denunciati, salva, si intende, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e del rispetto del suolo pubblico.

#### ART. 4 - COMMISSIONE EDILIZIA

**1. L'Amministrazione Comunale, prima di pronunciarsi sulle richieste di licenza edilizia, deve richiedere il parere della Commissione edilizia così composta:**

- **Sindaco o Assessore da lui delegato che la presiede;**
- **Il Dirigente del Settore Urbanistica;**
- **Il Dirigente del Settore lavori Pubblici;**
- **Un ingegnere;**
- **Un architetto;**

- **Un geometra (o tecnico con qualifica professionale equivalente);**
- **Un geologo;**
- **Un rappresentante dei Vigili del Fuoco.**

2. La Commissione sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato, e le sedute saranno valide con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Qualora la predetta Commissione Edilizia, prima di dare il proprio parere su un progetto, ritenesse opportuno chiedere chiarimenti, assegnerà un termine all'interessato per fornirli. Sarà in facoltà dell'interessato di farsi rappresentare da persona tecnica di sua fiducia. Il parere negativo della Commissione, sarà sempre motivato. La Commissione Edilizia, per i lavori di poca importanza che saranno da essa designati, in via di massima potrà delegare determinati suoi membri ad esprimere il parere.

#### ART. 5 - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO

1. Il permesso dovrà trovarsi nel cantiere dei lavori, per poter essere in ogni circostanza ostensibile agli agenti comunali.

#### ART. 6 - CONVOCAZIONE ED INCOMPATIBILITÀ DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Edilizia si adunerà almeno due volte al mese, in giorno ed ora da stabilirsi. Il Presidente potrà, quando occorra, convocarla straordinariamente. Non potranno prendere parte all'adunanza quei Commissari che abbiano particolare interesse sul progetto o nella esecuzione del lavoro di cui si occupa la Commissione.

#### ART. 7 - MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

1. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità del progetto presentato ed alle condizioni del relativo permesso. Qualora si intenda costruire solo in parte le opere approvate, dovrà essere fatta all'uopo ed in tempo utile (ma comunque prima della scadenza del permesso) relativa denuncia. Appena ultimata l'opera, il proprietario dovrà informare l'autorità municipale perché si possa provvedere alle debite ispezioni. Trattandosi di case di abitazione è obbligatoria la denuncia appena effettuata la copertura del fabbricato. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 53.

#### ART. 8

1. È fatto obbligo ad ogni imprenditore di opere di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente regolamento e di possedere una copia di questo.

#### ART. 9

1. L'Autorità Comunale, per mezzo dei suoi agenti appositamente delegati, potrà provvedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione, per constatare il loro regolare andamento e la loro corrispondenza alle denunce ed ai nulla-osta. E potrà pure procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti, ogniqualvolta lo creda opportuno per ragioni di pubblico interesse ed a tutela della pubblica incolumità.



## ART. 10 - VALIDITÀ DEL PERMESSO

1. Quando entro sei mesi dal rilascio del permesso le opere non siano state iniziate, o quando le stesse siano state sospese per sei mesi, il permesso si intenderà decaduto e la domanda dovrà essere rinnovata.

## CAPITOLO 2

### ART. 11 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, ALLINEAMENTI E LIVELLI

1. Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a edifici esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali, in qualsiasi modo, abbiano rapporto con le condizioni planimetriche e con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per ottenere gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi. Dette indicazioni saranno trascritte su apposito modulo a madre e figlia, firmato dall'interessato e dall'ingegnere comunale.

### ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI

1. I lavori per i quali occorra occupazione di suolo pubblico, debbono essere iniziati subito dopo la detta occupazione e condotti con la maggiore, possibile sollecitudine.

### ART. 13 - SOLIDITÀ DELLE COSTRUZIONI

1. Ogni opera edilizia deve eseguirsi, oltre che in piena conformità dei progetti approvati, anche secondo le migliori norme costruttive ed avere tutti i requisiti necessari perché riesca solida, igienica e decorosa.

### ART. 14

1. È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura e resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino sulla roccia viva e compatta.

### ART. 15

1. Le fondazioni, quando è possibile, debbono poggiare sulla roccia viva e compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto, e si debba fabbricare su terreni di riporto, o comunque smossi, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio sulle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da platea generale.

#### ART. 16

1. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali e con accurata manodopera. Nella muratura di pietrame sarà vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fasce continue di calcestruzzo di cemento, dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la lunghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 150. I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore ad un sesto del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

#### ART. 17

1. Nei piani superiori a quello terreno, dovranno essere vietate le strutture spingenti contro muri perimetrali, ove non siano muniti di robuste catene. I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale, le travature dei telai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,20.

#### ART. 18

1. I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. Nelle strutture in cemento armato, dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R.D.L. 4 settembre 1927 n. 1981 ed eventuali successive modificazioni. Per gli altri materiali da costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

#### ART. 19

1. Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di presentare la denuncia per ogni lavoro edilizio, anche se da compiere in località poste fuori del perimetro abitato.

#### ART. 20 - PONTEGGIATURE

1. I ponti di fabbrica o di servizio, devono essere regolarmente e solidamente costruiti e devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori e da impedire la caduta dei materiali. I ponti verso il suolo pubblico devono lasciar libero al transito un'altezza sopra al suolo non inferiore di tre metri e devono avere il piano chiuso ed eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Podestà potrà, in casi speciali, prescrivere norme da applicarsi nella esecuzione delle ponteggiature. In generale poi i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica avranno stretto

obbligo, per tutto quanto si riferisce all'esecuzione dell'opera stessa, di attuare tutte le prevenienze e tutti i migliori sistemi di scienza e di pratica per evitare causa di danni alle persone e le cose .

#### **ART. 21 - OBBLIGO DI MANTENERE E RESTITUIRE NETTO E SGOMBRO IL SUOLO PUBBLICO**

1. Chi fabbrica dovrà mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte dei suoi lavori, ricorrendo, ove occorra, anche a replicate annaffiature. Deve inoltre, immediatamente dopo il concepimento dei lavori, per levare ponti, gli assiti, ecc. restituire alla circolazione il suolo pubblico, perfettamente sgombro e netto, a tutte sue cure e spese.

#### **ART. 22 - ALTERAZIONE DELLE OPERE STRADALI**

1. Il concessionario del permesso, che alteri o danneggi le opere stradali, è obbligato a rimetterle in pristino. L'Amministrazione Comunale potrà, come garanzia, richiedere il versamento di un deposito. Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture, od altre opere per servizio pubblico o privato, il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, dovrà darne immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale e assoggettarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere. Per le opere private, dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

#### **ART. 23 - TRASPORTO DELLE MATERIE DI RIFIUTO AI PUBBLICI SCARICHI**

1. Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, scavi, ecc., potranno, salvo le disposizioni del regolamento di igiene, essere trasportate in località designata dall'Autorità comunale, alle condizioni che tali scarichi siano spianati secondo le livellette ed i piani che saranno stabiliti.

#### **ART. 24 - INTERRUZIONE DEI LAVORI**

1. Il proprietario, nei casi in cui per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità delle parti costruite e per togliere eventuali inconvenienti e sconci, previa notifica all'Autorità Comunale.

### **CAPITOLO 3**

#### **ART. 25 - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI, RISPETTO ALLE ESIGENZE DEL DECORO EDILE**

1. Le fronti delle case e fabbricati in genere visibili dalle vie e piazze dovranno, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile, tanto per quanto riguarda la corretta armonia delle linee ornamentali, quanto per ciò che attiene ai materiali ed alle tinte da impiegarsi nell'opera di decorazione, e dovranno armonizzare con le masse e con le tinte degli stabili vicini.

## ART. 26 - ALTEZZE DEI FABBRICATI

1. L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da rialzarsi, non potrà eccedere una volta e mezzo la larghezza della strada antistante. Qualunque poi sia la larghezza della strada i fabbricati potranno sempre raggiungere i m. 7 e non dovranno mai superare i m. 20.

## ART. 27 - AGGETTI

1. Gli aggetti sulla facciata di un edificio debbono essere entro i seguenti limiti:

- a) Fino all'altezza di m. 2,10 dal diametro del marciapiede, tali da non sporgere più di m. 0,06 dal vivo dello zoccolo del fabbricato.
- b) Oltre l'altezza di m. 2,10 dal diametro del marciapiede, tali da non superare oltre 1,40 della larghezza media della via in corrispondenza del fabbricato.
- c) I cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le docce, non potranno avere che una sporgenza massima corrispondente da 1/10 della larghezza della strada .
- d) I balconi e terrazzini non dovranno avere una sporgenza maggiore di m. 1,20 dal vivo della facciata e dovranno essere costruiti ad un'altezza non inferiore a m. 4 dal dietro del marciapiede. Non saranno permessi nelle strade larghe meno di m. 8.
- e) Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

## ART. 28 - SPORGENZE DI SCALINI

1. Tranne il caso di eccezionali autorizzazioni, è vietato collocare scalini, paracarri o qualunque altra sporgenza fuori dall'allineamento stradale.

## ART. 29 - ISCRIZIONI

1. Tutte le iscrizioni che si vogliano esporre al pubblico ed applicare all'esterno dei fabbricati, dovranno precedentemente essere denunciate al podestà, il quale potrà negare il relativo nulla osta, quando giudichi l'iscrizione scorretta, o comunque disdicevole.

## ART. 30 - TENDE

1. Non possono collocarsi tende sporgenti sopra il suolo pubblico, senza speciale permesso dell'Autorità comunale. Le tende dovranno essere disposte con sostegni pensili metallici; dovranno essere di forma e stoffa decorosa e sotto nessun aspetto disdicevoli al pubblico ornato, e non dovranno mai discendere, con le loro parti più basse ad un'altezza minore di m. 2,20 da piano del marciapiede o dalla strada sottostante.

## ART. 31 - ZOCCOLI

1. Gli edifici e i muri di cinta di carattere permanente, a confine col suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di altro materiale resistente ed impermeabile e di altezza non minore di cm. 50.

## ART. 32 - CORNICI E GRONDE

1. Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che non siano costruite su pietra naturale o artificiale solidamente incastrata, dovranno avere l'ossatura di mattone. Nelle gronde dei tetti sarà escluso il rivestimento con stuoie e incamiciati.

## ART. 33 - INTONACHI E COLORITURE ESTERNE

1. Tutti i muri, compresi quelli di cinta, ed eccettuati quelli costruiti a faccia vista, secondo le buone regole d'arte, devono, quando siano visibili dalla pubblica via, essere intonacati e coloriti. Le coloriture esterne dovranno eseguirsi con colori non suscettibili di produrre una disarmonia con l'ambiente. Le fronti esterne di ciascun edificio, spetti questi ad uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte. Nel caso di riparazione alla facciata di ogni fabbricato, la parte nuova dovrà armonizzare, anche nel colore, con quella non restaurata.

## ART. 34 - AFFISSI

1. Tutte le porte sulla via, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, salvo i casi in cui ciò sia riconosciuto necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno, i quali abbiano un'altezza di m. 1,25, debbono essere fermati almeno in tre punti. Tutti gli affissi e infissi visibili della pubblica via debbono essere regolarmente verniciati osservando le norme dell'art. 33 per le coloriture esterne.

## ART. 35 - CONDOTTI PER ACQUE PLUVIALI

1. Le coperture di fabbriche debbono essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per condurre le acque pluviali ai sensi del Regolamento di Igiene. I canali di gronda e i tubi di scarico, se applicati esternamente al muro di facciata verso il suolo pubblico, dovranno armonizzare con la decorazione delle facciate stesse. I tubi di scarico incassati potranno essere di gres, di cemento, di ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo, e saranno poste in opera dentro cassette di isolamento nella muraglia. Solo in caso di restauro di tubi verticali di scarico o delle docce, è ammesso un tubo provvisorio di deviazione, applicato ad un'altezza non minore di m. 4 dal suolo, e che sporga tanto da far cadere l'acqua fuori dal marciapiede. Le acque pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo, ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne.

## ART. 36 - CANALI INDUSTRIALI E CONDOTTI DI GAS

1. I canali industriali, oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento di Igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi. Il vapore che si scarichi dai motori o da apparecchi, ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono essere raccolti nei camino principale del fumo, ove sia possibile, o altrimenti in appositi tubi che si innalzino verticalmente almeno tre metri oltre la massima altezza di tutte le costruzioni, nel raggio di metri 10.

## ART. 37 - CARTELLI – MOSTRE – INSEGNE

1. Le facciate di fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe od esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per la collocazione delle relative mostre ed insegne, le quali non potranno porsi che nei vani o negli spazi prestabiliti, e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato. In caso di modificazione delle facciate dei fabbricati esistenti, queste dovranno essere messe in relazione alle norme del presente articolo, e le mostre dovranno essere messe in armonia con la nuova decorazione della facciata, ed avere gli aggetti di cui appreso. Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne, salvo che l'Autorità Comunale non ne riscontri la necessità, purché gli edifici non presentino speciale carattere architettonico. Sono proibite le insegne e le mostre dipinte direttamente sui muri. Le iscrizioni e le insegne, per colore e forma, dovranno essere in armonia con l'ambiente. Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine, ecc., non debbono oltrepassare, in via ordinaria, c. 5 dall'allineamento stradale. Le parti inferiori delle mostre e vetrine, che appoggiano sul piano stradale, dovranno essere completamente indipendenti da questo.

2. Le cornici superiori delle mostre e vetrine che appoggiano sul piano stradale potranno essere aggettate 15 cm. In più della sporgenza ordinaria. In caso di ripartizione o di modificazione del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo. Le cornici delle mostre e vetrine cui sopra è detto, potranno essere aggettate 15 cm. In più della sporgenza ordinaria.

## ART. 38 - CARTELLI A SQUADRA

1. Non è ammessa l'apposizione di cartelli a squadra; quelli già esistenti di tale forma dovranno essere rimossi entro sei mesi dal giorno nel quale andrà in vigore il presente Regolamento.

## ART. 39 - NUMERI CIVICI

1. I proprietari di fabbricati saranno tenuti al ripristino delle tabelle indicanti le vie e i numeri civici, quando queste vengano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile, eccezione fatta nel caso siano rimosse in conseguenza di lavori dai medesimi fatti sui fabbricati di loro proprietà.

## ART. 40 - MANUTENZIONI

1. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza, ma anche per ciò che concerne il decoro e l'estetica; ed il Comune potrà ingiungere quei lavori di riparazione o di ripristino che reputerà necessari. La coloritura delle facciate delle case e quella dei muri di cinta dei terreni che fronteggiano le vie pubbliche, o che sono da queste facilmente visibili, dovrà essere periodicamente rinnovata per modo da conservarne la dovuta decenza.

2. Il Comune ha facoltà di ordinare ai proprietari tali rinnovazioni di coloritura ed i restauri che possono occorrere alle facciate ed agli affissi esistenti, quando le facciate, i muri, e gli affissi

stessi siano in condizioni statiche o di vetustà tali da nuocere al pubblico decoro od alla sicurezza pubblica.

#### ART. 41 - ACCESSO AL TETTO

1. Ogni fabbricato deve essere munito di facile accesso al tetto.

#### ART. 42 - CONDOTTI DI FUMO, FORNI, FUCINE, APPARECCHI DI RISCALDAMENTO, ECC.

1. I condotti del fumo e dell'aria calda, i forni, le fucine, gli apparecchi di riscaldamento, i focolai in genere e simili, oltre a corrispondere alle prescrizioni del regolamento di igiene locale, non dovranno aver contatto con il legname o con altri materiali combustibili, ma dovranno essere sufficientemente isolati dai medesimi.

#### ART. 43 - COSTRUZIONI IN LEGNO

1. Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o in altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali, caso per caso.

#### ART. 44 - AVANCORPI

1. Nelle nuove costruzioni non saranno permessi casotti a sbalzo od in avancorpo ad uso di latrine visibili dalle pubbliche strade o dalla linea ferroviaria.

#### ART. 45 - RESTAURI O MODIFICHE AI FABBRICATI

1. In occasione di restauro o di modificazione ai fabbricati esistenti, dovranno essere osservate le disposizioni del presente regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da questo volute. Quando però nella costruzione o nella riduzione di edifici già esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti o si riscontri la eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente regolamento, l'Autorità Comunale potrà derogare da alcuna delle disposizioni del presente regolamento stesso.

#### ART. 46 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE

1. Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per sotterranei, le bodole, i pioli, e tutte le altre opere consimili esistenti, che occupino il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte inferiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri stradali o dell'edificio.

## ART. 47 - CONDOTTI PER FUMO E PER ACQUE INDUSTRIALI

1. Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente regolamento, saranno tollerati finché si trovino in stato di perfetto funzionamento, dopodiché non potranno essere né restaurati né ricostruiti.

## ART. 48 - VETRATE - PERSIANE – PORTE

1. Le vetrate e le persiane girevoli verso l'esterno ad un'altezza minore di m. 2,50 dal piano stradale e le porte a piano terreno che si aprissero verso l'esterno, non potranno essere né riparate né ricostruite con le norme del presente regolamento quando le loro condizioni fossero contrarie alla sicurezza del pubblico e al decoro edilizio.

## ART. 49 - CHIOSCHI

1. I chioschi sul suolo pubblico dovranno avere le parti esterne in metallo verniciato, corrispondere alle esigenze di estetica e di decoro, ed essere costruiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dall'Autorità Comunale.

## DISPOSIZIONI DIVERSE

### ART. 50 - VIE PRIVATE

1. Quando uno o più proprietari intendano aprire o anche solo iniziare una strada privata, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione, e addivenire al regolare atto pubblico congruamente garantito a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed eliminare la strada stessa, nei modi prescritti, fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venire ricevuta in consegna dal Comune, provvedendo anche agli scarichi a norma di regolamento municipale.

**2. È vietata l'apertura di strade a fondo cieco. La larghezza delle nuove strade dovrà essere di regola non inferiore a m. 12 - tuttavia, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà, previo favorevole parere della Commissione Edilizia, di consentire la formazione di strade di minor larghezza fino al limite minimo non riducibile di m. 9 – quando trattasi di strade non interessanti le principali direttive di traffico e limitatamente alla parte a Nord della linea ferroviaria del nucleo cittadino compreso nel piano di ricostruzione.**

3. Le case e le costruzioni in genere che dovessero sorgere lungo le strade private, saranno soggette alle disposizioni del presente regolamento, precisamente come se prospettassero sulla via pubblica.

## ART. 51 - SERVITÙ PUBBLICHE SPECIALI

1. Per ragioni di pubblico servizio, e sempre quando non sia altrimenti possibile di occupare il suolo pubblico delle strade o piazze, è riservata all'Autorità Comunale la facoltà, previo avviso, ai proprietari interessati, di applicare sopra alle facciate e sopra alle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie:

- a) cartelli indicatori dei nomi delle strade e piazze;
- b) sostegni, tubi, mensole ecc. per pubblica illuminazione;
- c) orologi elettrici.

## ART. 52 - OPERE DI RECINTO

1. Le proprietà in confine di strade e piazze debbono essere chiuse con muri o cancellate. Il muro dovrà terminare, in alto, con conveniente coronamento e dovrà essere tale da non nuocere al pubblico ornato. La cancellata dovrà anch'essa avere forma opportunamente estetica, e dovrà appoggiare su un conveniente basamento murario.

## ART. 53 - SANZIONI

1. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno puniti a termini dell'art. 226 della legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148 e successive modificazioni; (R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 e R.D. L.23 maggio 1924 n. 867) nonché della legge 26 febbraio 1928 n. 613.

*Approvato con Del. Podestà il 18.8.1927*  
*Art.4 modificato con Del C.C. n. 97 del 22.9.1995*  
*Art.50 modificato con Del C.C. n. 45 del 29.7.1954*

**NOTA: le modifiche sono evidenziate in grassetto**

[| INDICE |](#)